

Valori limite

I valori limite possono essere espressi in concentrazione, in quantità massima per unità di tempo (Kg/mese) e come fattore di emissione (quantità di inquinante per materia prima o unità di prodotto).

I limiti in concentrazione di riferimento sono indicati dalla legge nell'allegato 5, traendoli quasi integralmente da quelli già previsti delle norme preesistenti, mentre i limiti di quantità, di nuova introduzione, dovranno essere stabiliti dalle Regioni (art. 28 comma 2) tenendo conto della pericolosità delle sostanze e delle migliori tecnologie disponibili.

I fattori di emissione debbono essere stabiliti in caso di autorizzazione di scarichi contenenti cadmio, cromo esavalente, mercurio, Idrocarburi totali, composti organici alogenati pesticidi fosforati (art. 34 comma 2)

I limiti di concentrazione presentano le seguenti differenze rispetto alle Tabelle A e C della Legge 319/76:

Scarichi in pubblica fognatura

La tabella 3 riporta valori di concentrazione identici a quelli della tabella C della L 319/76, con le seguenti eccezioni:

- i parametri "solidi sedimentabili" e "metalli e non metalli tossici totali" non sono più riportati;
- sono sostituiti i parametri "cromo III" da "cromo totale", "oli minerali" da "idrocarburi totali" e "pesticidi clorurati" da "pesticidi totali", con identici valori limite;
- i parametri microbiologici "coliformi totali", "coliformi fecali" e "streptococchi totali" sono sostituiti dal parametro "Escherichia coli" .
- il test di tossicità viene eseguito con modalità diverse da quelle previste in Tab C .

Scarichi in acque superficiali

La tabella 3 riporta valori di concentrazione identici a quelli della tabella A della L 319/76, con le seguenti eccezioni:

- i parametri "solidi sedimentabili" e "metalli e non metalli tossici totali" non sono più riportati;
- sono sostituiti i parametri "cromo III" da "cromo totale", "oli minerali" da "idrocarburi totali" e "pesticidi clorurati" da "pesticidi totali" con identici valori;
- i parametri microbiologici "coliformi totali", "coliformi fecali" e "streptococchi totali" sono sostituiti dal parametro "Escherichia coli"
- il test di tossicità viene eseguito con modalità diverse da quelle previste in Tab A .

Per un confronto tra i limiti della Tabella A e C della Legge 319/76 e la Tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs 152/99 vedere la tabella allegata

La tabella 3/A (allegata) riporta invece limiti particolari per scarichi di sostanze pericolose provenienti da specifici cicli produttivi, identici a quelli riportati nell'allegato B del D Lgs 133/92.

Scarichi sul suolo

La tabella 4 (allegata) riporta i valori limite di concentrazione per scarichi sul suolo, non previsti dalla precedente normativa.

E' stabilito il divieto di scaricare sul suolo le sostanze riportate al punto 2.1 dell'allegato 5.

Scarichi nel sottosuolo

Non sono definiti valori limite considerata la particolare tipologia di scarichi ammessi. In ogni caso non si possono scaricare le sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5.

I limiti dell'allegato 5 hanno soltanto valore di riferimento, in quanto le Regioni, per gli scarichi in acque superficiali e sul suolo, e gli enti gestori, per gli scarichi in reti fognarie, possono stabilire limiti diversi o nuovi parametri (art. 28 comma 2, art. 33 comma 1).

Tali limiti possono essere maggiori o minori di quelli riportati nel decreto, con l'eccezione dei parametri delle tabelle 3/A e 5, per i quali non sono ammessi limiti meno restrittivi in caso di scarico in acque superficiali o in fognatura (possibili deroghe sono previste nelle note alla Tabella) (art. 28 comma 2).

Limiti particolari sono stabiliti dalle Provincie in caso di scarico in corso d'acqua con portata naturale nulla per oltre 120 giorni (all'anno?) ovvero in corpo idrico non significativo (art. 45 comma 8).